

Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 34-13176

Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Istituzioni scolastiche ed Enti di formazione professionale circa il diritto all'educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità' o con Esigenze Educative Speciali.

A relazione degli Assessori Artesio, Pentenero:

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ha previsto agli artt. 12 e 13 il diritto all'educazione ed istruzione per gli alunni con disabilità.

Con D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap" sono stati delineati i compiti propri delle Aziende U.S.L. in attuazione degli artt. 12 e 13 della legge 104/92. In particolare era previsto che le Aziende U.S.L. assicurassero l'intervento medico e clinico-psicologico per gli alunni con disabilità da articolarsi attraverso la compilazione di una diagnosi funzionale, di un profilo dinamico-funzionale e di un piano educativo individualizzato, per quanto di competenza (art. 1 del D.P.R. 24 febbraio 1994).

Alla luce della suddetta normativa, la Regione Piemonte con circolare n.11/SAP del 10 aprile 1995 ha definito le modalità e le procedure, a carico delle Aziende Sanitarie Locali, utili ad assicurare il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica delle persone con disabilità garantendo un'uniformità di procedure e di interventi su tutto il territorio regionale ed avviando una collaborazione fra le diverse istituzioni coinvolte a livello locale nel processo di integrazione scolastica, avendo come riferimento attivo la famiglia.

L'esperienza maturata dall'applicazione della circolare 11/SAP ha evidenziato sia l'emergere di esigenze educative speciali (EES) che non trovavano la giusta collocazione nella normativa in vigore, sia la necessità di definire un approccio più attento alle molteplici variabili contestuali e relazionali che partecipano al progetto di integrazione in una dimensione dinamica e non statica.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la Regione Piemonte con propria DGR n.1-4197 del 6 novembre 2006 ha formalizzato un gruppo di lavoro interistituzionale per consentire un costante confronto e coordinamento tra i diversi interventi della Regione Piemonte (Assessorati Sanità, Istruzione, Formazione Professionale, Welfare e Lavoro) e dell'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Contestualmente all'avvio del citato gruppo di lavoro, l'Assessorato alla Sanità ha promosso, con nota n.13642/28.1 dell'8 novembre 2006, la sperimentazione sull'utilizzo della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) al fine di definire nuove procedure per l'individuazione dell'alunno/a studente/studentessa (d'ora in poi alunno/a) con disabilità o con esigenze educative speciali.

L'ICF è strumento utile a comprendere, studiare e promuovere lo stato di salute delle persone evidenziandone le capacità e le potenzialità e consentendo un approccio non solo sanitario, ma globale. Nella prospettiva dell'ICF riveste particolare rilievo il soggetto con le sue potenzialità complessive e le sue risorse, tenendo ben presente che il contesto personale, naturale, sociale e culturale incide decisamente sulla possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. Inoltre l'utilizzo dell'ICF rende più chiara la comunicazione fra i soggetti coinvolti e facilita la definizione di un progetto individualizzato che identifichi gli obiettivi conseguibili e le risorse certe ed attivabili.

La sperimentazione, che ha coinvolto sette ex ASL della Regione, ha trovato un riferimento nel progetto nazionale di sperimentazione ICF coordinato dall'Agenzia Regionale Sanità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute.

I risultati positivi della sperimentazione hanno quindi evidenziato la necessità di definire un nuovo atto di indirizzo tra gli Assessorati regionali coinvolti e l'USR del MIUR, che aggiorni le procedure per l'individuazione finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con esigenze educative speciali anche con riferimento alla normativa nel frattempo intervenuta .

Con propria D.G.R. n. 70-3506 del 24 luglio 2006 la Regione Piemonte ha stabilito che l'accertamento della situazione di handicap ed eventuale carattere di gravità avvenga con indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con classificazione alfanumerica ICD 10 OMS.

In modo particolare la L.R. 28/2007 art.15, ed il successivo piano triennale di interventi, hanno individuato, fra i beneficiari degli interventi per l'integrazione scolastica, sia gli alunni disabili, sia quelli con esigenze educative speciali, di cui alle D.G.R. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e 13-10889 del 2 aprile 2009, richiamando la necessità di realizzare l'integrazione scolastica attraverso una programmazione coordinata dei servizi socio sanitari e delle attività scolastiche in collaborazione con la famiglia.

In questo senso l'avvio di una comune modalità di lettura, di un linguaggio condiviso e quindi di un rinnovato modello culturale ha evidenziato la necessità di avviare uno specifico percorso formativo integrato per gli operatori della scuola, della formazione professionale, del sociale e della sanità. La delibera n. 58-10037 del 10 novembre 2008, approvando un protocollo di intenti tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale, ha previsto la realizzazione di un percorso formativo multiprofessionale integrato, finalizzato alla diffusione ed al consolidamento del modello bio-psico-sociale che è alla base dell'ICF e che vedrà coinvolti 2500 operatori della scuola, 350 operatori sanitari e 350 operatori sociali, i quali svilupperanno la condivisione di un nuovo percorso di individuazione degli alunni con disabilità ed esigenze educative speciali, attraverso l'uso delle matrici informative finalizzate alla definizione di specifici indicatori di processo e possibilmente di esito. Obiettivo del percorso formativo è stato anche quello di creare un gruppo di "consulenti esperti" ICF avente il compito di collaborare con i vari organi istituzionali alla progettazione, realizzazione e verifica della formazione di altri operatori sanitari, della scuola, dei servizi sociali e della formazione professionale sia nell'ambito del progetto sopra citato che in momenti futuri e che supportano l'introduzione delle presenti linee di indirizzo.

La normativa nazionale intervenuta in materia (D.P.C.M. n. 185/2006, Atto d'Intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali in merito alle modalità ed ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità del 20 marzo 2008, D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 art. 5 comma 4) nonché le Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, emanate dal MIUR in data 4 agosto 2009, consentono di definire un nuovo percorso di integrazione scolastica che ha come elementi chiave sia la necessità di individuare gli alunni con disabilità attraverso un accertamento collegiale, sia la predisposizione di un profilo di funzionamento (d'ora in poi denominato profilo) con relativo progetto multidisciplinare che ricomprende sia la diagnosi funzionale che il profilo dinamico funzionale da parte di un'unità multidisciplinare con la presenza ed il coinvolgimento di tutti gli attori del percorso di integrazione. In tal senso l'utilizzo dello strumento ICF garantisce la costruzione del profilo di funzionamento e una modalità di condivisione della responsabilità del processo di integrazione.

La circolare regionale 11SAP/1995, intervenendo in attuazione della Legge n.104/92 e del D.P.R. 24.2.1994, già aveva anticipato le indicazioni previste dal D.P.C.M. 185/2006 in particolare l'istituzione dell'unità multidisciplinare socio-sanitaria, la redazione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato (PEI), con la predisposizione di apposita modulistica .

Il presente atto di indirizzo riguarda le modalità organizzative ed operative di applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 104/92 e della successiva normativa intervenuta in materia sia per la parte che attiene le competenze delle Aziende Sanitarie Regionali, che per la parte relativa alle competenze degli Enti Locali, degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali e, per quanto di competenza, della scuola e della formazione professionale, anche in riferimento all'istruzione

domiciliare (D.G.R. 7-12495 del 9 novembre 2009 “Approvazione protocollo di intesa”Scuola in ospedale e servizio di istruzione domiciliare”).

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere adottate a partire dall'anno scolastico 2011/2012 dalle Aziende Sanitarie Regionali che hanno partecipato alla sperimentazione regionale ICF (ASL TO1, ASL TO2, ASL TO3, ASL TO 5, ASL CN1 ASL BI) e dagli Enti dei loro territori, esclusivamente per le situazioni nuove o per quelle che necessitano di una revisione/aggiornamento del profilo. Nel restante territorio regionale nell'anno scolastico 2011/2012 continueranno ad applicarsi le indicazioni contenute nella circolare 11SAP/1995. Dall'anno scolastico 2012/2013 saranno applicate in tutto il territorio regionale le procedure previste dal presente provvedimento per i casi nuovi e per gli aggiornamenti.

Si ritiene pertanto opportuno approvare le nuove indicazioni circa il diritto all'educazione ed istruzione degli alunni con disabilità o con EES così come specificate nell'Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nelle more dell'individuazione delle linee di indirizzo relative al ruolo ed al funzionamento delle Unità Multidisciplinari di Valutazione Disabilità previste dal PSSR 2007-2010, il presente provvedimento stabilisce che:

- è istituita l' Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabilità-Minori (d'ora in poi UMVD-minori) nell'ambito del Distretto socio-sanitario - che rappresenta il livello di governo territoriale per il monitoraggio dello svolgimento del processo valutativo e del progetto individuale in relazione alla sua sostenibilità;
- l' UMVD-minori esercita le proprie competenze valutative in relazione ai minori con disabilità e con esigenze educative speciali;
- L' UMVD-minori è presieduta congiuntamente dal Direttore di Distretto dell'ASL e da uno dei Direttori degli Enti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali territorialmente competenti per sede distrettuale (definiti Co-Presidenti della UMVM) o da loro delegati;trattandosi di minori il Direttore del Distretto può delegare un professionista del Dipartimento materno infantile a svolgere la funzione di presidente. Deve essere garantita la presenza del Responsabile della S.C. neuropsichiatria infantile o suo delegato. E' opportuna a titolo consultivo la presenza del referente del caso, il PLS/MMG o di altre figure professionali afferenti all'ambito sanitario e socio-assistenziale competenti in relazione alla casistica trattata;
- l'UMVD-minori con l'integrazione del Medico legale, svolge le funzioni di organo per gli “accertamenti collegiali” per l'individuazione dell'alunno con disabilità ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 185 del 23.2.2006. Ai fini di tale accertamento saranno individuate, a livello di ASL, tutte le modalità atte ad evitare ai minori la ripetizione di visite o valutazioni.

Considerata la necessità di dare seguito ai necessari accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del MIUR per la realizzazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si ritiene opportuno demandare tale funzione all'Assessorato Istruzione e Formazione.

Vista la L. 5 febbraio 1992, n. 104;

visto il D.P.R. 24 febbraio 1994;

vista la circolare n.11/SAP del 10 aprile 1995;

visto il D.P.C.M. n. 185/2006;

vista la D.G.R. n. 70-3506 del 24 luglio 2006;

vista la D.G.R. n.1-4197 del 6 novembre 2006;

vista la L.R. n.18 del 6 agosto 2007;

vista la D.C.R. 137-40212 del 24 ottobre 2007;

vista la L.R. n.28 del 28 dicembre2007;

visto l'Atto d'Intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali del 20 marzo 2008;

vista la D.G.R. n. 58-10037 del 10 novembre 2008;

vista la D.G.R. n.18-10723 del 9 febbraio 2009;

visto il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009;

vista la D.G.R. n.13-10889 del 2 aprile 2009;
viste le Linee Guida emanate dal MIUR in data 4 agosto 2009;
vista la D.G.R. 7-12495 del 9 novembre 2009;
visto il parere positivo espresso dal CORESA in data 21 gennaio 2010;
la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare l'Allegato 1) relativo alle "Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Istituzioni scolastiche ed Enti di formazione professionale circa il diritto all'educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità o con Esigenze Educative Speciali" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere adottate a partire dall'anno scolastico 2011/2012 dalle Aziende Sanitarie Regionali che hanno partecipato alla sperimentazione regionale ICF (ASL TO1, ASL TO2, ASL TO3, ASL TO 5, ASL CN1 ASL BI) e dagli Enti dei loro territori, esclusivamente per le situazioni nuove o per quelle che necessitano di una revisione/aggiornamento del profilo. Nel restante territorio regionale nell'anno scolastico 2011/2012 continueranno ad applicarsi le indicazioni contenute nella circolare 11SAP/1995. Dall'anno scolastico 2012/2013 saranno applicate in tutto il territorio regionale le procedure previste dal presente provvedimento per i casi nuovi e per gli aggiornamenti;
- di stabilire che, nelle more dell'individuazione delle linee di indirizzo relative al ruolo ed al funzionamento delle Unità Multidisciplinari di Valutazione Disabilità previste dal PSSR 2007-2010:
 - è istituita l' Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabilità-Minori nell'ambito del Distretto - che rappresenta il livello di governo territoriale per il monitoraggio dello svolgimento del processo valutativo e del progetto individuale in relazione alla sua sostenibilità;
 - l' UMVD-minori esercita le proprie competenze valutative in relazione ai minori con disabilità e con esigenze educative speciali;
 - L' UMVD-minori è presieduta congiuntamente dal Direttore di Distretto dell'ASL e da uno dei Direttori degli Enti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali territorialmente competenti per sede distrettuale (definiti Co-Presidenti della UMVM) o da loro delegati;trattandosi di minori il Direttore del Distretto può delegare un professionista del Dipartimento materno infantile a svolgere la funzione di presidente. Deve essere garantita la presenza del Responsabile della S.C. neuropsichiatria infantile o suo delegato. E' opportuna la presenza, a titolo consultivo, del referente del caso, il PLS/MMG o di altre figure professionali afferenti all'ambito sanitario e socio-assistenziale competenti in relazione alla casistica trattata;
 - l'UMVD-minori con l'integrazione del Medico legale, svolge le funzioni di organo per gli "accertamenti collegiali" per l'individuazione dell'alunno con disabilità ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 185 del 23.2.2006. Ai fini di tale accertamento saranno individuate, a livello di ASL, tutte le modalità atte ad evitare ai minori la ripetizione di visite o valutazioni;
- di dare mandato all'Assessorato Istruzione e Formazione di dare seguito ai necessari accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del MIUR per la realizzazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- di stabilire che la nuova procedura sarà oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del gruppo di lavoro interistituzionale di cui alla D.G.R. n.1-4197 del 6 novembre 2006, che avrà anche il compito di proporre gli eventuali adeguamenti alla modulistica allegata che saranno adottati con Determinazione Dirigenziale della Direzione Sanità;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato